



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO



Cooperazione Trentina

CONVENZIONE QUADRO PER I TIROCINI ESTIVI

ai sensi dell'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

premesse che:

- Le Istituzioni Scolastiche e Formative della Provincia Autonoma di Trento e Federazione Trentina della Cooperazione qui rappresentate convengono sulla necessità di favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università, istituti scolastici o formativi di ogni ordine e grado;

- che le Istituzioni Scolastiche e Formative della Provincia Autonoma di Trento hanno facoltà di attivare, in base alla disciplina provinciale vigente, tirocini estivi per giovani studenti frequentanti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione a partire dal primo anno;

tra

Federazione Trentina della Cooperazione, rappresentata da Marina Mattarei che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente

e

le Istituzioni Scolastiche e Formative della Provincia Autonoma di Trento, rappresentate da Maurizio Fugatti, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della Provincia Autonoma di Trento

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini estivi presso le società associate a Federazione Trentina della Cooperazione

2. I contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei tirocini estivi sono contenuti in uno specifico progetto formativo e di orientamento, predisposto per ciascun tirocinante, il cui facsimile è allegato alla presente convenzione. Nel progetto vengono indicati il nominativo del tirocinante, il soggetto ospitante ospitante, il nominativo del tutor scolastico e dei referenti aziendali del tirocinio estivo, incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.

3. La durata del tirocinio estivo è coerente con il progetto formativo e di orientamento. Il tirocinio ha una durata massima non superiore a tre mesi (proroghe comprese). Entro tale durata massima possono essere realizzati più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità.

I periodi di maternità obbligatoria, malattia e altre cause di forza maggiore non sospendono la durata del tirocinio estivo. I tirocinanti non possono essere assoggettati a vincoli produttivi e venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

4. I soggetti ospitanti si impegnano a:

- informare il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal decreto lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;
- designare un referente che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio estivo e collaborare alla redazione dell'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti;
- informare periodicamente il tutor scolastico sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- fornire in uso, per la durata del tirocinio estivo, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- comunicare all'istituzione scolastica/formativa, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo.

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999. Qualora il tirocinio estivo preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

5. L'istituzione scolastica/formativa si impegna a:

- redigere il progetto formativo e di orientamento.
- individuare un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio estivo, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità con il progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente aziendale del tirocinio estivo, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- rilasciare al tirocinante al termine del percorso di tirocinio estivo un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti, redatta d'intesa con il referente aziendale;
- segnalare, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo, dando al contempo cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo;
- interrompere il tirocinio estivo qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato; di tale interruzione per causa imputabile al soggetto ospitante effettua segnalazione al servizio ispettivo della Provincia;

- segnalare ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro. La funzione di soggetto promotore non è cumulabile con quella di soggetto ospitante.

6. Durante lo svolgimento del tirocinio estivo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio estivo.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio estivo in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al tutor scolastico e al referente aziendale.

Al termine del tirocinio estivo il tirocinante ha diritto di ricevere dall'istituzione scolastica /formativa un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti, Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio estivo.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

7. Le Istituzioni scolastiche/formative provvedono ad assicurare il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi e con la polizza infortuni della scuola. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo, come pure le missioni all'estero; inoltre comunicano al Servizio Istruzione, che li rende disponibili alle altre strutture provinciali interessate, a consuntivo entro l'inizio del nuovo anno scolastico o accademico, i seguenti dati:

- Cognome, nome, data di nascita, comune di residenza e codice fiscale del tirocinante
- Durata del tirocinio, in termini di giorni programmati ed effettivi
- Codice fiscale del soggetto ospitante
- Codice attività del soggetto ospitante (codice attività ISTAT 2011)

Il soggetto ospitante :

- provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.
- si impegna a segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, alle Istituzioni scolastiche/formative oppure agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta);

8. Per le attività svolte nel corso del tirocinio estivo il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante un'indennità di partecipazione pari ad un minimo € 70 settimanali o di 300 € mensili fino ad un massimo € 600,00 mensili. L'ammontare dell'indennità di partecipazione erogata dal soggetto ospitante sarà indicata nel progetto formativo e di orientamento.

Per l'erogazione della indennità il tirocinante dovrà svolgere, su base mensile, almeno il settanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.
L'indennità corrisposta va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.

9. La presente Convenzione quadro produce i propri effetti dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno fino al termine del 31.12.2024, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

10. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente le istituzioni scolastiche e formative e l'Associazione firmataria della convenzione.

11. Le norme della presente Convenzione si applicano alle istituzioni scolastiche e formative e alle imprese associate a Federazione Trentina della Cooperazione. Nessuna responsabilità farà capo a quest'ultima per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge da parte di imprese durante lo svolgimento del tirocinio estivo.


12. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa dell'articolo 4 bis della L. P. n. 19/1983, con riguardo rispettivamente, agli obblighi e diritti del tirocinante e agli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Data, 11/09/2019

Per le Istituzioni Scolastiche
della Provincia Autonoma di Trento

Il Presidente PAT

Maurizio Fugatti



Per la Federazione Trentina
della Cooperazione

La Presidente

Marina Mattarei

